

CONDIZIONI DI POLIZZA R.C. CASSIERI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

La polizza copre l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a rifondere relativamente a deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori conseguenti a negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale di "Cassiere, e/o Ufficiale di Riscossione"; riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti, comprese le eventuali differenze derivanti da operazioni di carico/scarico BANCOMAT, Bancomat evoluti, casse self assistite.

Pertanto, premesso che l'Assicurato è associato alla Contraente FISAC CGIL FORLÌ CESENA RIMINI RAVENNA e presta servizio in qualità di cassiere presso un Istituto di Credito e Risparmio, con la presente polizza la Società si impegna a rifondere all'Assicurato le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori – conseguenti a negligenza e/o errori involontari commessi nell'esercizio della Sua attività professionale di cassiere - riscontrate alla chiusura giornaliera del conto, purché confermati da prescritti controlli di Banca, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato medesimo il rimborso ai sensi del C.C.N.L. della propria categoria o di altri regolamenti interni simili.

LA COMPAGNIA SI RISERVA DI VERIFICARE ED ESERCITARE LE OPPORTUNE ATTIVITA' DI CONTROLLO PER SINISTRI DI PARTICOLARE ENTITA'.

CONDIZIONI DI POLIZZA R.C. PROFESSIONALE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge e di contratto a fronte di perdite patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti.

L'assicurazione opera anche nel caso in cui l'Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente.

A titolo esemplificativo la garanzia comprende:

- Smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.
- Rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e fidi.
- Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l'estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato di assegni, pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti.
- Danni cagionati a terzi dall'assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, comprese la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento.

Le sanzioni per violazione di segnalazione banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola "Non trasferibili" (Art. 2 comma 152 D.L. 262/2006 e Art. 5

del D.M. 28 aprile 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) nel caso di azione di rivalsa da parte dell'Istituto di credito nei confronti dell'assicurato fino ad un

massimale di € 25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall'assicurato nell'espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

TITOLI /ESTERO

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di Legge e di Contratto Nazionale a fronte di perdite patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti nei settori Titoli ed Estero.

L'assicurazione opera anche nel caso in cui l'Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente.

A titolo esemplificativo e ferme le limitazioni di polizza, la garanzia comprende la responsabilità sulle seguenti attività:

- Smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.
- Rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e fidi.
- Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l'estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato di assegni, pagamento di assegni a persone diverse al beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti e/o falsi.
- Danni cagionati a terzi dall'assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, comprese la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento.

A titolo esemplificativo e ferme le limitazioni di polizza, la garanzia nel settore ESTERO comprende la responsabilità anche sulle seguenti attività:

• Pagamenti sull'Estero	• Crediti Documentari	• Anticipi Export	• Finanziamenti a breve termine
• Operazioni in merc	• Liquidazione conti attesa	• Anticipi Import	• Operazioni in cambi-divisa
• Sconti Import/Export	• Garanzie Import		

A titolo esemplificativo e ferme le limitazioni di polizza, la garanzia nel settore TITOLI comprende la responsabilità anche sulle seguenti attività:

• Compravendita di titoli azionari	• Acquisto/vendite Fondi Comuni di Investimento	• Gestione patrimoni immobiliari
------------------------------------	---	----------------------------------

ATTIVITA' ASSICURATIVA

Oltre alla Responsabilità Professionale dell'attività bancaria, è compresa anche quella svolta dal dipendente di un Istituto di Credito in conformità al nuovo testo sulle Assicurazioni di cui D.Lgs 209/2005, regolamento n. 5 del 16.10.2006 e successive modifiche e/o integrazioni. Restano esclusi i contratti assicurativi relativi a coperture a favore dell'Istituto di Credito, Enti o Aziende assimilabili, Casse interne/esterne di previdenza o di assistenza.

PRIVACY

Copertura per danni derivanti dalla violazione normativa Privacy per un massimale per sinistro/anno di euro 150.000,00.

DIFFERENZE DERIVANTI DAL MOVIMENTO DI DENARO PER IL CARICO/SCARICO BANCOMAT, BANCOMAT EVOLUTO e CASSA SELF ASSISTITA

Questo rischio è coperto anche dalla sola sottoscrizione dalla polizza RC Professionale. Il massimale è di 8.000,00 EURO per sinistro e annuo (quello base per la polizza RC Ammanchi di Cassa).

ATTENZIONE:

E' indispensabile sottolineare, al proposito, che tale segmento della polizza si attiva esclusivamente laddove il lavoratore sia chiamato a rispondere del proprio operato a terzi o verso la banca; è conseguentemente indispensabile che l'iscritto coinvolto nel sinistro non si renda disponibile a pagare il presunto danno patrimoniale imputatogli dall'azienda riservandosi la successiva denuncia dello stesso all'assicurazione, ma resista temporaneamente alle richieste del datore di lavoro coinvolgendo immediatamente il sindacato nel contenzioso che lo riguarda.

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre **10 anni prima dell'adesione** del dipendente assicurato.

L'assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, purchè l'evento si sia verificato durante la vigenza della polizza ed a condizione che, nell' arco temporale sopra indicato, permanga l'iscrizione dell'interessato alla Fisac Cgil Forlì Cesena Rimini Ravenna

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Gli scoperti e le franchigie si intendono abrogati

CLAUSOLA ASSICURATIVA

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione, si intende compresa l'attività assicurativa svolta dal personale/dipendente degli "Istituti di Credito e altri" in conformità al nuovo Testo sulle Assicurazioni di cui D.Lgs 209/2005, regolamento n. 5 del 16.10.2006 e loro successive modifiche e/o integrazioni.

Tale estensione è efficace nei confronti del personale/dipendente che sia in regola con la formazione/aggiornamento professionale prevista da leggi regolamenti.

ESTRATTO POLIZZA R.C. CAPOFAMIGLIA GRATUITA _ VITTORIA ASSICURAZIONI N. 000.014.000000

ASSICURATI

Associati alla FISAC CGIL FORLÌ CESENA RIMINI RAVENNA che aderiscono alla polizza rc cassieri/rc professionale, compresi i componenti del nucleo familiare

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli Assicurati per danni cagionati a terzi, persone e cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata che a titolo esemplificativo derivino da:

FRANCHIGIE E SCOPERTI	ESTENSIONE TERRITORIALE	MASSIMALE UNICO
Euro 0	Mondo intero	Euro 1.000.000